



# NaturalEXPO

4<sup>a</sup> edizione

Fiera della Salute e del Benessere

**APERTURA AL PUBBLICO**  
venerdì, sabato e domenica  
dalle 10.00 alle 20.00

## Art. 1 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE

Romagna Fiere Srl indice ed organizza per i giorni dal 26-27-28 febbraio 2010 la manifestazione "Natural-Expo", riservata ad aziende operanti nel settore benessere. Ciascun espositore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per i prodotti portati ed esposti durante la Fiera.

## Art. 2 - ORARI E ACCESSO ALLA FIERA

Orari al pubblico: dalle 10,00 alle 20,00 con orario continuato. L'organizzazione si riserva comunque di variare l'orario di apertura e/o di chiusura della manifestazione. Gli espositori devono accedere al proprio stand mezz'ora prima dell'apertura al pubblico. Gli stessi sono obbligati ad abbandonare i locali non oltre mezz'ora dopo la chiusura. Non è ammessa la permanenza oltre tali limiti. Ogni espositore ha diritto a 2 contrassegni auto per l'accesso al parcheggio riservato agli espositori.

## Art. 3 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

La presentazione della domanda di partecipazione, firmata dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta espositrice, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti Condizioni Generali ed ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento della manifestazione e della Fiera di Forlì. L'accettazione o meno della domanda è riservata all'organizzazione, la quale ne invierà al richiedente opportuna comunicazione contenente, in caso di mancata accettazione, i motivi dell'esclusione.

## Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

La maglia espositiva della manifestazione consente solo moduli di 16 m2 (4x4 m) e multipli. Pertanto gli stand delle dimensioni richieste dagli espositori verranno assegnati sino ad esaurimento, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione accompagnate dall'attestato di avvenuto pagamento dell'account richiesto. Raccomandiamo quindi di effettuare l'iscrizione al più presto, seguendo le istruzioni contenute nel presente Regolamento. Comunque l'assegnazione delle aree espositive è di esclusiva discrezionale competenza dell'organizzazione. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'espositore si intendono puramente indicative e non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione. Inoltre l'organizzazione ha la facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o risarcimenti di sorta. L'organizzazione è comunque tenuta a dare comunicazione all'espositore di tali variazioni. E' vietata la cessione, anche parziale, e lo scambio, anche parziale, dello stand. L'espositore potrà scegliere, a pagamento, tra i numerosi optional disponibili presso l'allestimento ufficiale della manifestazione, gli elementi che consentiranno di personalizzare il proprio stand di base adeguandolo alle proprie esigenze estetiche ed espositive.

## Art. 5 - TERMINI DI PAGAMENTO

L'accettazione della domanda di partecipazione comporta il pagamento delle relative tariffe determinate dall'organizzazione, così come specificato nella stessa. Le domande di ammissione devono essere accompagnate da un'acconto di € 360,00 IVA compresa per espositore. La rimanente somma a saldo dovrà essere versata entro il 15 gennaio 2010. Nel caso di quote già inviate dall'espositore relative a domande non accettate, i predetti importi verranno restituiti senza alcuna maggiorazione per interessi o spese sostenute. Nel caso invece di mancato pagamento entro i termini indicati, l'organizzazione potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato. In tal caso l'organizzazione, oltre ad essere svincolata da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto comunque all'integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## Art. 6 - FACOLTA' DI RECESSO

Qualora l'aderente, per sopravvenuti motivi anche di forza maggiore, non partecipi alla manifestazione, se lo stesso avrà disdetta la propria adesione almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima, sarà tenuto al pagamento solo del 50% delle spese di posteggio, se la disdetta interverrà dopo tale termine, sarà dovuto il pagamento dell'intero importo, salvo il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non apronerà il proprio stand egli verrà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'organizzazione. Pure in questa ipotesi la società organizzatrice potrà disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. La società organizzatrice può recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di inizio e, per motivi attinenti alla organizzazione della manifestazione ed al suo regolare svolgimento, sino alla data di apertura. In tale ipotesi Romagna Fiere srl non sarà tenuta ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di iscrizione e/o di partecipazione eventualmente già incassata.

## Art. 7 - RIDUZIONE, RINVIO O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzazione apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Inoltre l'Organizzazione potrà ridurre la manifestazione, ovvero sopprimerla in tutto o in alcuni settori, senza con ciò essere tenuta alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi Romagna Fiere srl dovrà dare comunicazione scritta delle modifiche apportate almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

## Art. 8 - ALLESTIMENTI

Le aree espositive verranno messe a disposizione degli Espositori e loro incaricati, purché muniti di pass che dovranno essere richiesti preventivamente all'organizzazione, il giorno precedente l'inizio della manifestazione giovedì 25 febbraio 2010 con inizio dalle ore 09.00. Non è consentito l'ingresso di automezzi all'interno dei padiglioni fieristici. Per lo scarico ed il trasporto delle merci gli espositori potranno servirsi di appositi carrelli messi a disposizione dall'organizzazione. Per consentire la pulizia dei locali, prima dell'inizio della manifestazione, gli Espositori dovranno provvedere al completo allestimento degli stand entro le ore 18.30 del suddetto giovedì 25 febbraio 2010. E' fatto divieto agli espositori di occupare i corridoi e comunque spazi espositivi diversi da quelli loro assegnati. L'utilizzo dei corridoi, dei disimpegni e delle parti adiacenti agli stands è di esclusiva competenza della società Coinè srl essendo gli stessi anche via di fuga in caso di incidente, ecc. Gli oggetti e le strutture poste al di fuori degli spazi assegnati saranno rimosse d'ufficio, a spese e rischio dell'Espositore, senza necessità di avviso o di messa in mora, dal personale a ciò preposto dall'organizzazione. Gli allestimenti ed i relativi impianti, che dovranno essere incombusti, autoestinguenti o ignifughi all'origine, dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione antincendio. La mancata consegna alla società organizzatrice delle dichiarazioni e documentazioni riguardanti la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi attribuita alla società Romagna Fiere srl la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà o in uso all'Organizzazione o di terzi è a carico esclusivo dell'Espositore. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

## Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei materiali da essi installati e, previo ottenimento del "buono d'uscita" da parte dell'organizzazione. Detto "buono d'uscita" non sarà rilasciato agli Espositori che non avranno soddisfatto ogni pendenza debitoria nei confronti dell'organizzazione. In tal caso l'organizzazione stessa è autorizzata a trattenere, con diritto di rivalsa, le merci esposte ed i materiali di allestimento dell'espositore inadempiente. Ciascun partecipante espressamente autorizza la società organizzatrice a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico non si trovino oggetti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando Romagna Fiere srl ad impedire l'uscita di materiali non elencati in detto buono. Romagna Fiere srl non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico. Lo sgombero degli stand potrà iniziare già domenica 28 febbraio 2010 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e proseguire lunedì 1 marzo 2010 dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il suddetto termine, vi sarà provveduto d'ufficio e l'Espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per la rimozione e/o sgombero.

## Art. 10 - RESPONSABILITA' E SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI

L'Espositore è responsabile di tutti i danni causati alle persone o cose da lui stesso, dalle persone al suo servizio (Collaboratori, dipendenti, facchini, operai, allestitori, standisti, ecc.), dai prodotti esposti, dagli impianti e dalle costruzioni eseguite, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati o dalle macchine e attrezzature in funzionamento. L'Organizzazione, pur provvedendo ad attivare un servizio di vigilanza notturna, è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni verificatisi a scapito dell'Espositore. La custodia e la sorveglianza dei singoli posteggi, durante le fasi di allestimento o

disallestimento e gli orari di apertura della manifestazione, competono ai relativi Espositori o a loro personale.

## Art. 11 - ASSICURAZIONI

L'Espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le eventuali franchigie e esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'Assicuratore, apposita polizza di assicurazione contro i danni dipendenti da furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore anche al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni. L'Espositore si obbliga inoltre a stipulare adeguata copertura assicurativa contro tutti gli altri rischi compresi quelli di incendio, infiltrazione d'acqua e responsabilità civile verso terzi. Tutte le suddette coperture assicurative dovranno contenere la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili. L'Espositore si impegna, se richiesto, a consegnare all'organizzazione copia delle suddette polizze di assicurazione.

## Art. 12 - STAMPATI INFORMATIVI, PROMOZIONE E PUBBLICITA'

Romagna Fiere srl si riserva di provvedere a scopo promozionale, senza alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni, alla diffusione di informazioni contenute nelle domande di partecipazione degli Espositori e sulle opere dagli stessi presentate utilizzando le tecniche di comunicazione che riterrà più idonee. E' prevista la realizzazione di un catalogo (cartaceo e multimediale) ufficiale della manifestazione, di cui Romagna Fiere srl declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezza dei dati forniti dall'Espositore. Ogni forma di propaganda e di pubblicità nell'interno della Manifestazione è riservata esclusivamente a Romagna Fiere srl. All'esterno dell'area espositiva assegnata ai singoli Espositori ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per il tramite dell'organizzazione e dei suoi Concessionari ed è soggetta al pagamento dei relativi canoni ed oneri fiscali. Mentre viene lasciata libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'Espositore nell'interno del proprio posteggio, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge e alle norme di P.S. (è fatta esplicita esclusione di tutte quelle forme reclamistiche che rechino disturbo o che costituiscono rapporti diretti di raffronto con altri aderenti e che, comunque, vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale corrispondente allo scopo della manifestazione. L'eventuale uso di apparecchi per la riproduzione di musica, di suono e di immagini all'interno del proprio stand è consentito purché non si arrechi molestia agli altri Espositori ed al pubblico. L'Espositore dovrà inoltre adempiere, a suo spese, a quanto previsto dalle vigenti normative in materie di diritti di autore).

## Art. 13 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

L'Organizzazione, nei limiti degli impianti a propria disposizione, provvede alla fornitura di energia elettrica per l'illuminazione dei singoli posteggi. Ogni stand, in relazione alle vigenti norme di sicurezza, dovrà essere munito di interruttore magnetotermico differenziale "salvavita" adeguato alla potenza richiesta. Gli impianti elettrici all'interno degli stand dovranno essere autoestinguenti, ed eseguiti a norme CEI. Il tutto comprovato da apposita certificazione rilasciata da un tecnico competente. Sarà disponibile in Fiera una ditta che, a richiesta, provvederà alle incombenze relative o alla fornitura di allacciamenti "extra", che saranno comunque da richiedere entro e non oltre il 1 febbraio 2010. L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità in dipendenza della continuità e della costanza delle caratteristiche di erogazione della corrente, dipendendo ciò dalle Aziende produttrici e distributrici dell'energia stessa. Gli elettricisti ufficiali della manifestazione sono autorizzati a distaccare, in qualsiasi momento, gli allacciamenti di quegli impianti che per manomissione, eccesso di assorbimento o per qualsiasi altra ragione presentassero irregolarità di funzionamento producendo disfunzioni alla rete alimentazione e/o situazioni di pericolo. Ogni intervento degli elettricisti ufficiali dell'organizzazione che si rendesse necessario per guasti o per altri fatti imputabili all'Espositore verrà fatturato a parte.

## Art. 14 - ASPETTI FISCALI E AMMINISTRATIVI

Ogni responsabilità di carattere fiscale, penale, amministrativa o di altro genere derivante dalla commercializzazione, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo l'organizzazione.

## Art. 15 - DIRITTO DI ESCLUSIVA

Romagna Fiere srl si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi ripresa e riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno od altro, sia del complesso della Manifestazione sia dei suoi particolari o di singoli stand.

## Art. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO

L'espositore elegge il proprio domicilio ad ogni effetto di legge presso la sede della Fiera di Forlì SpA ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Forlì.

## Art. 17 - ESPOSIZIONE PRODOTTI

Tutti i prodotti presenti negli stand devono corrispondere alla descrizione indicata dagli espositori nella domanda di ammissione. Nel caso venga riscontrata l'esposizione di prodotti non rispondenti a quanto indicato nella domanda di ammissione, gli organizzatori si riservano di effettuare l'immediata chiusura dello stand. Gli organizzatori si riservano di tutelare i propri interessi dinanzi l'Autorità Giudiziaria competente con segnalazione dell'espositore ed eventuale azione di risarcimento danni.

## Art. 18 - REGOLAMENTO D'IGIENE

Gli Espositori devono disporre che il funzionamento degli stand sia attuato nel pieno rispetto del "Regolamento d'Igiene" del Comune di Forlì e previo ottenimento dei necessari nullaosta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale. Norme igienico-sanitarie - Tra le disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria, si richiama quanto disposto dalla Legge 30 aprile 1962 n. 283, "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", pubblicata sulla G.U. n. 139 del 4/6/1962, e dal "Regolamento di esecuzione" (DPR 26/03/1980, n. 327), pubblicato sulla G.U. n. 193 del 16/07/1980. Per specifica informazione, vi segnaliamo il Titolo III del predetto Regolamento: "Art. 37 - Libretto di idoneità sanitaria" e "Art. 38 - Igiene, abbigliamento e pulizia del personale".

## Art. 19 - PULIZIA

Allo scopo di evitare che la mancata osservanza di questa indispensabile cura estetica dei saloni possa nuocere all'insieme delle presentazioni, è stato previsto un servizio particolare di esportazione rifiuti. Gli espositori ai quali è data facoltà di effettuare la vendita dei prodotti potranno usufruire quindi di tale servizio, per il quale verrà addebitato il canone previsto dall'apposito formulario. Le scorte e i vuoti non dovranno essere tenuti in vista del pubblico. La maggiore cura dovrà essere dedicata allo sgombero giornaliero dei vuoti, in modo da garantire gli aspetti estetici, funzionali e igienici del servizio.

## Art. 20 - VENDITA PRODOTTI

Ai sensi di legge, durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazioni fiscali delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta. Nei giorni e negli orari di apertura della manifestazione al pubblico, ogni espositore dovrà obbligatoriamente essere presente, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.

## Art. 21 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

E' fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza, quelle preposte alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovranno emanare nei confronti dell'organizzazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile e della legislazione Italiana. Agli espositori è fatto obbligo di attenersi alle disposizioni del Comune di Forlì, di ottenere i necessari nullaosta e autorizzazioni da parte della Azienda Sanitaria Locale e delle Autorità preposte e di rispettare le norme particolari che verranno comunicate all'organizzazione. In particolare, l'autorizzazione sanitaria, che deve essere richiesta con largo anticipo alla ASL competente, è assolutamente necessaria nel caso di produzione in loco e di distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande. Con la firma della domanda di ammissione, l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dagli organizzatori nell'interesse generale della manifestazione. In caso di inadempienza, gli organizzatori si riservano anche il provvedimento di espulsione dell'espositore. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo.